Milano

Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti
Ambiente Energia

Protocollo **Milano, 29.12.2015**

OGGETTO Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici per il Capodanno 2016

IL SINDACO

Vista l'ordinanza PG. 751170/2011 del 18.08.2011 avente come oggetto "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano- " Revoca delle Ordinanze Sindacali n. 2/2011 del 24 gennaio 2011, n.3/2011del 27 gennaio 2011, n. 11/2011 del 3 febbraio 2011", con la quale, tra le altre disposizioni, si prevedeva il divieto di uso di accensione di fuochi d'artificio , giochi, pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo e gas visibile;

Considerato inoltre che:

- E' diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno e i giorni che precedono la fine dell'anno con il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;
- Come purtroppo avvenuto negli anni passati il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e artifici pirotecnici hanno causato gravi danni alle persone e messo a rischio l'incolumità dei cittadini;
- Il fragore molesto e il fumo anomalo prodotti dall'utilizzo dei suddetti artifici esplodenti possono sfociare negli animali, domestici e non, dotati di estrema sensibilità uditiva, in comportamenti anomali (quali a titolo esemplificativo, voli radenti al suolo, deiezioni incontrollate, aggressioni), che possono essere fonti di pericolo per la incolumità delle persone, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
- Il rumore intenso e il fumo generati dall'uso incontrollato di fuochi artificiali petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici genera, altresì, nelle persone più fragili fenomeni di forte stress, disorientamento e panico, oltre che in genere possibili danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica di chi li maneggia e di chi viene fortuitamente colpito;

Rilevato altresì che:

- ormai da diversi giorni nonostante le misure adottate, le concentrazioni di PM10 non sono ancora scese sotto la soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo;
- Regione Lombardia con nota trasmessa via PEC il 23 dicembre 2015, viste le condizioni meteoclimatiche particolarmente critiche per la formazione e l'accumulo degli inquinanti che persistono sull'intero territorio della Regione Lombardia, sollecita i comuni che ricadono sul territorio regionale, tra cui il Comune di Milano, a limitare al massimo o vietare lo svolgimento dei fuochi artificiali e pirotecnici;
- in data 28 dicembre 2015 la Società Amat (P.G n. 703847.pari data) ha trasmesso una Relazione con la quale comunica che l'utilizzo dei fuochi d'artificio, fumogeni e simili, sono fonte non solo di pericolo per i cittadini e di stress, ma anche di episodi molto intensi di inquinamento da polveri, come confermato dalle concentrazioni di PM10 misurate il 1° gennaio 2013 e 2014, nonché dagli studi effettuati da ARPA Lombardia nel 2008 e dall'inventario regionale delle emissioni atmosferiche della Lombardia INEMAR del 2012;

Valutata la necessità di adottare per le motivazioni descritte un provvedimento diretto a tutelare il benessere degli animali domestici, selvatici e quello d'affezione che vivono in libertà nonché contenere il fenomeno della concentrazione in atmosfera di agenti inquinanti con particolare riferimento al PM10;

Valutato che sussistono ragioni di tutela della Pubblica incolumità e ragioni di tutela sanitaria che impongono l'adozione delle presenti misure restrittive;

Visto gli artt 50 e 54 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.*";

ORDINA

A fare data dal giorno 29 dicembre 2015 fino alle ore 24,00 del giorno 1 gennaio 2016, nel territorio del Comune di Milano il divieto di:

- usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali,petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno 29 dicembre 2015 è verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune. Milano.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro il termine previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, al Prefetto di Milano entro 30 giorno dalla sua efficacia .

Residenza Municipale, 29 dicembre 2015

Il Sindaco
Avv. Giuliano Pisapia